



COMUNE DI PAGLIARA

Provincia di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203

www.comune.pagliara.me.it

E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it

codice Fiscale 0414810838

Comune di Pagliara

Provincia di Messina

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE*

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto

Articolo 2. Principi regolamentari

Articolo 3. Finalità

Titolo II – Modalità di registrazione ed informativa

Articolo 4. Registrazione

Articolo 5. Informazione

Titolo III Disciplina delle riprese Audio – visive da parte di Soggetti – Terzi

Articolo 6. Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego

Articolo 7. Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

Articolo 8. Organo competente in tema di riprese audio video dei lavori del Consiglio Comunale

Articolo 9. Costi modalità ed utilizzo del materiale registrato

Articolo 10. Limiti di trasmissione e commercializzazione

Titolo IV – Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 11. Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

Articolo 12. Esercizio del diritto di cronaca

Articolo 13. Funzione della diffusione via internet in tempo reale (Streaming video)

Titolo V – Disposizioni in materia di privacy

Articolo 14. Rispetto della privacy

Articolo 15. Tutela dei dati sensibili e giudiziari

Titolo VI – Norme di chiusura

Articolo 16. Convocazione del Consiglio Comunale

Articolo 17. Norme di rinvio

Articolo 18. Entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni generali -

Articolo 1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, da soggetti terzi previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Pagliara.

Articolo 2. PRINCIPI REGOLAMENTARI

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati all'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza e potrà essere effettuato solo previa richiesta al Presidente del Consiglio Comunale.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge riguardanti la tutela del diritto alla riservatezza, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3. FINALITA'

Il Comune di Pagliara attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Titolo II - Modalità di registrazione ed informativa -

Articolo 4. REGISTRAZIONE

I soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.

I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audiovideo.

Articolo 5. INFORMAZIONE

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo III – Disciplina delle riprese Audio – visive da parte di soggetti terzi –

Art. 6 Richiesta di ripresa: Autorizzazione e Diniego

Persone o enti che desiderano effettuare riprese presentano, al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria, presentano domanda scritta al Presidente del Consiglio.
I soggetti interessati, dovranno comunicare al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati:

- o modalità delle riprese;
- o finalità perseguite;
- o modalità di trasmissione.

L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.

Il Presidente del Consiglio, acquisita la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego.

Le domande dovranno essere presentate entro le 2 ore antecedenti la seduta del Consiglio Comunale, fatti salvi gli orari di apertura degli uffici comunali. Sarà cura del Presidente del consiglio concedere la relativa autorizzazione o l'eventuale diniego.

Articolo 7. AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese con le modalità ed i limiti indicati al precedente articolo 6.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di privacy.

Restano in ogni caso a carico del soggetto autorizzato, le responsabilità in caso di violazione dei principi richiamati all'art.2 del presente Regolamento

Articolo 8. ORGANO COMPETENTE IN TEMA DI RIPRESE AUDIO VIDEO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

può autorizzare le riprese contestuali da parte di più richiedenti nel limite massimo di tre per ciascuna seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo

al protocollo dell'Ente;

può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;

può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;

può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati;

vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più soggetti autorizzati alle riprese, il Presidente del Consiglio si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare nel modo migliore lo svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio comunale, il Segretario Generale o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

Articolo 9. COSTI, MODALITA' ED UTILIZZO DEL MATERIALE REGISTRATO

I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale: si impegnano a coprire tutti i costi derivanti dalle riprese e dalla loro pubblicazione, ad esclusione della corrente elettrica, presente nel luogo in cui avvengono i lavori del Consiglio Comunale, il cui utilizzo è a carico dell'Ente.

Articolo 10. LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:

- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata.
- a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc).

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Titolo IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca -

Articolo 11. RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEO E AUDIO DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

La ripresa video-audio delle solé sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala.

Articolo 12. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive, solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Articolo 13. FUNZIONE DELLA DIFFUSIONE VIA INTERNET IN TEMPO REALE (STREAMING VIDEO).

Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.).

Titolo V - Disposizioni in materia di privacy -

Articolo 14. RISPETTO DELLA PRIVACY

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Articolo 15. TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D. Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 12 ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Titolo VI - Norme di Chiusura -

Articolo 16. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Agli aventi diritto alle riprese Audio-video non spetta nessun avviso di convocazione.
Gli stessi sono informati attraverso gli avvisi che saranno affissi negli spazi pubblici del comune della seduta consiliare.*

Articolo 17. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 18. ENTRATA IN VIGORE

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.